



COMUNE DI GIZZERIA

(Provincia di Catanzaro)



Copia

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Deliberazione N. 10 Data 26/04/2016	Oggetto: Imposta Unica Comunale – (I.U.C). Approvazione aliquote (e detrazioni di imposta) IMU per l'anno 2016.
--	--

L'anno **Duemilasedici** il giorno **26 (ventisei)** del mese di aprile alle ore **18,27** nella sala adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio, con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta **ORDINARIA di I Convocazione**.

Presiede i lavori: il Presidente del Consiglio Sig. **Falvo Bruno**

Risultano, altresì, presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

n°	Cognome e Nome	Carica Elettiva	Presenti
1	Raso Pietro	Sindaco	SI
2	Argento Francesco	Consigliere	SI
3	Arcieri Antonio	Consigliere	SI
4	Falvo Bruno	Consigliere	SI
5	Corica Pasqualina	Consigliere	SI
6	Mastroianni Serafino	Consigliere	SI
7	Chirillo Concetta	Consigliere	SI
8	Caterina Maurizio Bruno	Consigliere	SI
9	Falvo Peppino	Consigliere	SI
10	Maruca Antonello	Consigliere	SI
11	Argento Francesco	Consigliere	NO
12	Saporito Giovanni	Consigliere	NO
13	Buccinnà Gianfranco	Consigliere	SI

Consiglieri Assegnati: n. 13

Consiglieri In Carica: n. 13

Consiglieri Presenti: n. **11**

Consiglieri Assenti : n. **02**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale verbalizzante: **Dott.ssa Mariagrazia Crapella**, la quale provvede alla redazione del presente verbale;

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita il Sindaco ed i Consiglieri a discutere in seduta **ORDINARIA di I Convocazione** sull'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto che l'IMU è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Ricordato inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti “imbullonati”, stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Evidenziato come dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto

a seguito della manovra sulle aliquote;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2016 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Premesso che:

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

Dato atto:

- che ai sensi del suddetto decreto la base imponibile dell'imposta municipale propria continua ad essere determinata, per quanto riguarda le aree fabbricabili, come previsto per l'ICI dall'art. 5 del LGS 504/1992;
- pertanto che per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;

Ritenuto di determinare il valore di riferimento per le aree fabbricabili al fine di favorire un corretto adempimento per i contribuenti degli obblighi tributari;

Visto il decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni e il D.lgs 446/1997;

Visto il nuovo P.S.C. adottato con deliberazione Consiliare n. 04 del 31/03/2016;

Considerato che per una corretta stima del valore devono applicarsi alle aree considerate, a seconda della zonizzazione, i coefficienti elaborati tenendo conto della capacità edificatoria prevista dal nuovo piano regolatore generale e dello stato di approvazione dello strumento urbanistico o di oneri per lavori di adattamento del terreno necessari per l'edificazione;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di*

riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visto infine l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Richiamati:

- il DM del Ministero dell'interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;
- il DM del Ministero dell'interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di imposta 2016, può unicamente

- a) ridurre l'aliquota dell'IMU;
- b) introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;

Visto l'art.42 lettera b) del D. Lgs n.267/2000 che ha escluso dalla competenza del Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote dei tributi;

Rilevato che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 09 del 29/05/2014 si è proceduto all'approvazione del Regolamento sull'imposta Unica Comunale e che l'entrata in vigore del su citato regolamento è stato adottato a far data dal 1° gennaio 2014, con la contestuale abrogazione del Vigente regolamento sull'imposta comunale sugli immobili;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere tecnico espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 dal responsabile del servizio interessato seguente: "per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere favorevole";

Visto il parere espresso ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs 267/2000 dal responsabile dell'ufficio di ragioneria seguente: "per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere favorevole";

Con voti favorevoli e n. 09, contrari n. 0, astenuti n. 02 (Maruca Antonello, Buccinnà Gianfranco),

D E L I B E R A

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

Di applicare, per l'anno 2016 i seguenti valori minimi di riferimento delle aree fabbricabili, in base al nuovo P.S.C. adottato con deliberazione Consiliare n. 04 del 31/03/2016, del territorio comunale, per la determinazione della base imponibile per l'applicazione dell'I.M.U., secondo la seguente tabella:

	AMBITO TERRITORIALE	(zona)	MONTAGNA	CAPOLUOGO	MARINA
1	Ambito Residenziale Integrato Consolidato (A..R. C.)	B1	€ 15,00	€ 20,00	€ 60,00
2	Ambito a Pianificazione Particolareggiata definita a carattere prevalentemente residenziale (A.P.P.R.)	B2		€ 20,00	€ 45,00
3	Ambito Turistico Integrato Consolidato (A.T. C.)	BT1			€ 30,00
4	Ambito a Pianificazione Particolareggiata definita a carattere prevalentemente Turistico (A.P.P.T.)	BT2			€ 35,00
5	Ambito per nuovo insediamento residenziale integrato (A.N.I.R.)	C1	€ 15,00	€ 20,00	€ 25,00
6	Ambito di Valorizzazione urbanistica coordinato (A.V.C..)	C2			€ 50,00
7	Ambito per nuovo insediamento turistico e dei servizi integrato (A.T.S.I.)	CT1			€ 25,00
8	Ambito a Pianificazione Particolareggiata definita a carattere artigianale e Produttivo (A.P.P.A.P.)	D1			€ 25,00
9	Ambito specializzato artigianale e produttivo (A.S.A.P.)	D2			€ 20,00
10	Ambito specializzato servizi e commercio (A.S.S.C.)	D3			€ 25,00
11	Ambito agricolo	E1			
12	Ambito boscato e/o agricolo caratterizzato da cerenze idrogemorfologiche e non idoneo all'edificazione	E2			
13	Servizi ed attrezzature pubbliche	F1			
14	Servizi ed attrezzature per la balneazione	F2			
15	Parchi extraurbani	F3			
16	Ambito di Ristrutturazione Urbanistica (zone H)	H			

Di precisare che i valori così determinati, non assumono per il Comune autolimitazione del potere di accertamento, nel senso indicato dal Ministero delle finanze con la circolare n. 296/E del 31 dicembre 1998, ma carattere minimo e di indirizzo per l'attività di verifica dell'Ufficio tributi, così da poter essere disconosciuti in presenza di atti e di documenti di natura pubblica o privata dai quali si possano evincere valori superiori, quali atti notarili, perizie tecniche, rivalutazioni fiscali, rettifiche fiscali, ecc;

Di dare atto che i valori come sopra confermati troveranno applicazione con decorrenza dal 01 gennaio 2016.

Di dare atto che:

- **non sono soggette a tassazione I.M.U** così come specificato nella deliberazione G.C. n.41/2005:

- a) le aree totalmente inibite alla edificazione in base al Piano Assetto Idrogeologico per le zone a rischio classificate: **“R3” e “R4”**;

- b) le fasce di rispetto, allorquando non utilizzabili, ai fini del calcolo della volumetria, pertanto, non edificabili.

- **vengono ridotte del 30%** le aree edificabili classificate **“R1” e “R2”** nel P.A.I., in considerazione del fatto che in tali aree l'edificabilità è consentita dopo aver effettuato opportuni studi di carattere geologico e geognostico;
- **Vengono ridotte del 40%** le aree classificate **“C1”**, CT1, **“D2”**, **“D3”**, , se inferiori a mq. 10.000;

Di dare atto a titolo di chiarimento che per superficie complessiva si intende l'estensione di terreno edificabile costituito anche da più particelle catastali contigue.

Di dare atto altresì che l'abbattimento percentuale sarà applicato fino a quando le aree classificate edificabili saranno oggetto d'intervento attuativo ai fini effettivamente edificatori.

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *rangedi* aliquota da 0,2% a 0,6%;
- b) variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti percentuali (comma 8), con un *rangedi* aliquota da 0,1% a 0,2%;
- c) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;

- d) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- e) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *rangedi* aliquota da 0,46% a 1,06%;
- f) considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
- 1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);
 - 2) una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale);
 - 3) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Richiamato l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale:

- a) introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;

Ritenuto applicare per l'anno 2016 le aliquote, e detrazioni COME DAL SEGUENTE PROSPETTO:

ALIQUTA	IMMOBILI
4‰	Abitazione principale e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)
4,0 ‰	Fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9. La detrazione prevista è di € 200,00, da ripartire in proporzione alla quota di possesso nel caso di immobile cointestato. È riconosciuta una ulteriore detrazione pari ad € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni ove questo risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell'abitazione principale. La misura massima di tale detrazione è pari ad € 400,00.
8,5 ‰	Altri Fabbricati a disposizione
8,1‰	Categorie D con esclusione del D10
7,6 ‰	Aree fabbricabili
8,0‰	

Vengono considerate, altresì, adibite ad abitazione principale le unità immobiliari non locate possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente.

- di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014 (conv. in legge n. 68/2014);
- di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito internet del Comune.

Di dichiarare la presente, stante l'urgenza, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lg.vo n.267/2000.

Successivamente, con voti favorevoli n. 09, contrari n. 0, astenuti n. 02 (Maruca Antonello, Buccinnà Gianfranco) resi per alzata di mano da n. 11 Consiglieri presenti e votanti, su n. 13 Consiglieri assegnati, la presente deliberazione viene dichiarata eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

Deliberazione del Consiglio Comunale

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

F.to Sig. Falvo Bruno

Il Segretario Comunale

F.to D.ssa Mariagrazia Crapella

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 c 1° e s.m.i. Parere di Regolarità Tecnica Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile del Servizio F.to (<i>Dott. Umberto Ianchello</i>) Gizzeria li 20/04/ 2016	D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267 – Art. 49 c 1° e s.m.i. Parere di Regolarità Contabile Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile Il Responsabile del Servizio F.to (<i>Dott. Umberto Ianchello</i>) Gizzeria li 20/04/ 2016
---	---

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Gizzeria li 03 maggio 2016

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Mariagrazia Crapella

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 03/05/2016:

Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;

Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione art. 134, comma 3, del D.Lgs).

Il Segretario Comunale

F.to D.ssa Mariagrazia Crapella

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza municipale, li 03/05/2016

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Mariagrazia Crapella